



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **222** del **26 settembre 2019**

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Settembre alle ore 14:30, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
SPINELLI ALESSIO	Sindaco	Ass
DONNINI EMMA	Vice Sindaco	Pres
CEI DANIELE	Assessore	Pres
GARGANI FABIO	Assessore	Pres
LAZZERETTI EMILIANO	Assessore	Pres
RUSSONIELLO VALENTINA	Assessore	Pres

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede la Giunta Emma Donnini, in qualità di Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore: GARGANI FABIO

LA GIUNTA

PREMESSO che il Decreto Legislativo 24 Settembre 2015 n. 156, avente ad oggetto “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*” ha introdotto significative modifiche al contenzioso tributario, così come disciplinato dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;

RICORDATO, in particolare, che l'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, al punto 1 del comma 1, sostituisce integralmente l'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la mediazione, il cui testo, in vigore alla data del presente atto, è il seguente (si riportano i commi da 1 a 8):

“1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.”

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di

mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

DATO ATTO che la citata disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e che l'estensione dell'Istituto del reclamo e mediazione agli enti locali, impone ai medesimi, come alle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, l'individuazione di apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, con la sola eccezione che gli enti locali dovranno adempiere a tale obbligo compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

CONSIDERATO che l'istituto del reclamo e della mediazione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario con il fine di giungere ad una soluzione anticipata della controversia evitando quindi di rimettere la definizione della materia del contendere ai giudici delle Commissioni Tributarie, fino all'eventuale giudizio definitivo della Corte di Cassazione;

DATO ATTO che, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", il presente atto non rientra fra quelli la cui competenza è attribuita al consiglio dall'art. 42 né fra le competenze gestionali attribuite dall'art. 107 ai dirigenti, ma rientra tra le competenze residuali riconosciute alla giunta comunale in base all'art. 48;

RITENUTO di dover individuare il soggetto competente in ordine all'esame delle procedure oggetto della presente deliberazione, in seguito alla modifica della struttura organizzativa dell'ente, recentemente intervenuta con deliberazioni C.C. n.40 del 6 marzo 2019 e 85 del 17 aprile 2019 con le quali:

- è stata ridefinita la macrostruttura del Comune prevedendo 3 Settori, diretti da posizioni dirigenziali, anche attribuite al Segretario comunale dal Sindaco, ai sensi dell'art. 97 del TUEL;
- sono state istituite n. 3 Posizioni Organizzative di cui n. 2 Posizioni all'interno del Settore 1 e n. 1 Posizione all'interno del Settore 3;

RICORDATO che la precedente Dirigente, cessata per mobilità volontaria in altro Ente e con comando fino al 31/07/2019, rivestiva la figura di Responsabile dell'esame de reclami /proposte di mediazione, di cui all'art. 17 bis del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, per il Comune di Fucecchio;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 27/08/2019 con cui è stato conferito al Segretario Comunale Avv. Simone Cucinotta l'incarico di direzione del Settore 1 "Servizi istituzionali, finanziari e risorse umane";

RICHIAMATE le:

- determinazione n. 434 del 19.08.2019 del Segretario Comunale Avv. Simone Cucinotta, con cui il medesimo conferisce alla Dott.ssa Agnese Granchi, l'incarico a tempo determinato di Alta Specializzazione ex art 110 comma 1 presso il Settore 1 "Servizi Istituzionali, finanziari e gestione risorse umane" e la titolarità di Posizione Organizzativa gestione finanziaria, entrate tributarie e risorse umane definendone gli obiettivi, le risorse strumentali e finanziarie assegnate, nonché le funzioni e le responsabilità;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 19.09.2019 con cui in seguito a conferimento di detto incarico, la medesima Dott.ssa Agnese Granchi, è stata nominata quale "Funzionario Responsabile dei tributi comunali";

RITENUTO NECESSARIO al fine di garantire una continuità gestionale in materia tributaria provvedere alla sostituzione del precedente Responsabile nelle materie in esame attraverso designazione di nuovo Responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione, di cui all'art. 17 bis del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;

PRESO ATTO che:

- rientrano nella nuova disciplina in oggetto tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali, la cui istruttoria è curata dal Servizio Gestione Entrate Tributarie del Comune,
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'ente lo consentisse si dovrebbe individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione;
- non è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto, in quanto, oltre alle perduranti difficoltà di bilancio, va evidenziato come il numero di avvisi di accertamento mediamente emessi e i limitati importi di ognuno di essi, generalmente non superiori ai 20.000 euro, renderebbe tale affidamento antieconomico con inutile aggravio di spesa per le finanze comunali;
- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'utilizzo di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;
- alla luce delle suddette premesse, pur non intendendosi individuare una struttura "diversa ed autonoma" rispetto a quella che ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ciò risulterebbe incompatibile con la propria struttura organizzativa, si ritiene comunque di individuare quale responsabile del procedimento in esame del reclamo e della mediazione un soggetto diverso dal funzionario responsabile della gestione dei tributi locali;

VALUTATO quindi che il Responsabile in esame debba essere individuato in colui che manifesta adeguata professionalità in merito, e stante l'attuale nuova struttura organizzativa dell'Ente si configura nel Segretario Comunale Avv. Simone Cucinotta, dirigente del Settore 1 "*Servizi Istituzionali, finanziari e gestione risorse umane*" del Comune di Fucecchio, che presenta sufficienti professionalità ed esperienza, e può garantire un grado di terzietà rispetto all'operatività del Funzionario Responsabile dei tributi;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, espresso dalla sottoscritta;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti per il Comune, ed omissis, pertanto, il parere di regolarità contabile sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa che qui si intende totalmente recepito

1. di nominare dalla data di esecutività del presente atto, quale "**Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerente i tributi comunali**", di cui all'art. 17 bis del

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Vice Sindaco

Emma Donnini

Il Segretario generale

Simone Cucinotta